


COMUNE DI PESCOLANCIANO
Provincia di Isernia



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**
(L.R. n. 33/1999 art. 21 e seguenti)

CAPITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e seguenti della legge regionale n. 33 del 27 settembre 1999, ad oggetto: "Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 27 del D. L.vo 31.3.98 n. 114. Si intende pertanto:

- per **commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- per **aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servizi di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- secondo la definizione dell'art. 20 L.R. n. 33, per "**mostra mercato**" un mercato su aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, aperto anche alla partecipazione di soggetti che non esercitano l'attività commerciale e caratterizzato da

particolari specializzazioni merceologiche quali l'antiquariato, l'usato, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, gli oggetti da collezionismo, i prodotti di artigianato, i fiori e le piante, i prodotti pregiati della terra e gli animali.

- per **sagra** la manifestazione su aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, finalizzata alla promozione ed alla degustazione di prodotti locali, aperta esclusivamente a diretti produttori e titolari di attività di trasformazione, e/o attività artigianali con vendita o esposizione di prodotti del settore alimentare. Per il settore alimentare è prevista esclusivamente la vendita di oggetti ed attrezzi connessi con l'economia agricola, o prodotti artigianali. Per ambito territoriale si intende la Regione Molise. Per quanto riguarda l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nell'ambito della sagra è prevista l'installazione ed il funzionamento di un solo stand. Possono essere autorizzati, qualora l'afflusso lo richiedesse solo esercizi per la somministrazione di bevande fino a 21°, in numero massimo di due, al solo fine di apportare conforto agli astanti.

SI INTENDONO INOLTRE:

- per **posteggio non ricompreso in aree mercatali**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio di apposita convenzione;
- per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune - sede di posteggio - per gli esercenti con posteggio dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
- per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro purché non assegnato;
- per **scambio**, la possibilità tra due esercenti concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, solo per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- per **spuntista**, l'esercente che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 2

Finalità del regolamento

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- la trasparenza del mercato, la libera concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- la realizzazione di una rete distributiva regionale efficiente ed integrata con gli altri comparti del terziario;
- la compatibilità degli insediamenti commerciali di più ampia dimensione con le esigenze di razionalizzazione della rete commerciale e di riqualificazione del tessuto urbano;
- la riqualificazione e salvaguardia dei servizi commerciali nelle aree urbane, rurali e montane con particolare riguardo alle piccole imprese;
- la rivitalizzazione e valorizzazione dei centri storici;
- la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento ed al servizio di prossimità.

Art. 3

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'amministrazione comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato alla sorveglianza in merito al corretto funzionamento di tutte le attività commerciali esercitate su aree pubbliche ed in merito al rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e delle prescrizioni esecutive impartite dal Responsabile del Servizio Commercio.

3. In particolare – oltre alle ordinarie funzioni di controllo e vigilanza – è compito dell'Ufficio di Polizia Municipale:

- verificare gli orari di inizio e fine occupazione nonché quelli stabiliti per le contrattazioni e le operazioni di vendita;
- verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli assegnatari;
- registrare le presenze degli operatori commerciali sul mercato entro l'orario stabilito dal regolamento comunale, annotando, ai sensi del comma 5 art. 28 della L.R. 33/99, cognome e nome dell'operatore e tipo di autorizzazione amministrativa;
- provvedere all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, registrando sugli appositi modelli, predisposti dal servizio Commercio le relative presenze;
- registrare le presenze degli operatori commerciali che siano comunque presenti nel mercato all'inizio delle operazioni di spunta.

4. Gli operatori commerciali su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, per iscritto e senza ulteriori incombenze, al Responsabile del Servizio Commercio e all'Ufficio di Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

5. L'Amministrazione Comunale, mediante bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere con le modalità stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267 dell'18 agosto 2000.

Art. 4

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può svolgersi:

- su posteggi dati in concessione per cinque anni;
 - in forma itinerante, secondo le norme del presente regolamento;
 - 2. su posteggi nell'ambito delle fiere, le cui concessioni avranno la durata delle fiere stesse.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 28 del D. L.vo n. 114/98, a persone fisiche o a società di persone regolamentate costituite secondo le norme vigenti.

Comune di Pescolanciano (IS)

Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche

4. La cessione e/o l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenza. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché

al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 33/99.

Art. 5

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità quinquennale e possono essere rinnovate a norma di legge.

2. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione medesima dovrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Comune di Pescolanciano (IS) Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche

CAPO II
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MERCATO E FIERE

Art. 6

INDIVIDUAZIONE AREE MERCATALI

1. Nel territorio del Comune di PESCOLANCIANO per lo svolgimento del mercato è individuata la seguente area mercatale:
 - Piazza Garibaldi, contigua Piazza Della Repubblica e contigua Via Garibaldi (vedi planimetria allegata e successivo art.10)

2. Il mercato di cui al punto 1 si svolge nella giornata di "Venerdì" con cadenza settimanale secondo il seguente calendario:
 - Periodo: 1 gennaio-31 dicembre

3. Nell'ambito del mercato i posteggi sono dislocati con determinazione del dirigente del servizio commercio, secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica o fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie imposte, o a seconda della superficie dei posteggi; il dirigente responsabile del servizio può, altresì, modificare l'articolazione merceologica dei posteggi compresi nell'area mercatale suindicata al fine della rivitalizzazione e del potenziamento dell'offerta ai consumatori.

4. Le modifiche di cui al comma precedente si riferiscono alla trasformazione dei posteggi riservati al settore merceologico alimentare in posteggi misti ovvero del settore non alimentare relativamente alla tipologia merceologica dei prodotti per la casa e per la persona.

5. Ulteriori aree mercatali possono essere istituite con deliberazione del Consiglio Comunale sentite le associazioni dei consumatori e degli esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

Art. 7

INDIVIDUAZIONE AREE E FIERE

Nel territorio del Comune di PESCOLANCIANO sono individuate le seguenti aree di fiera:

1. Piazza Garibaldi;
2. Piazza della Repubblica;
3. Via Garibaldi
4. Località Pianella

TIPOLOGIA POSTEGGI	METRI LINEARI		PROFONDITA'	FRONTE	NUMERO	MQ
	QUANTITA'	QUANTITA'				

Area di Mercato: Piazza Garibaldi - Piazza della Repubblica e Via Garibaldi (n. 25 posteggi)

1. Nel territorio del Comune di PESCOLANCIANO complessivamente n. 70 posteggi, così suddivisi per dimensioni: sono presenti

Art. 10 SUPERFICIE E DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

1. Lo spostamento della data di svolgimento del mercato potrà essere deliberato per ragioni di pubblico interesse, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla L. R. n. 33/99.
2. Lo spostamento di data dovrà essere reso noto mediante avviso da affiggere all'albo pretorio, l'affissione varrà come avviso formale.

Art. 9 SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA E/O DELLA SEDE DI MERCATO

- Dalle ore 08.00 - 14.00.
- n. 33/99 stabiliti come segue:
- 1. L'orario di vendita nel mercato sulla base degli indirizzi in materia di orari stabiliti ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D. Lgs. N. 114/98 e ss. e della L. R.

Art. 8 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

- Fiera del 14 Giugno (San Basilio);
 - Fiera del 14 Agosto (Santa Maria);
 - Fiera del 22 Settembre (San Domenico);
 - Fiera del 3 Novembre (San Carlo);
 - Fiera del 4 Dicembre (Santa Barbara).
- annuale:
Nel Comune di Pescolanciano sono individuate le seguenti fiere con cadenza:

3. I produttori agricoli dovranno essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni coltivati, con specificazione delle dimensioni, dei riferimenti catastali e delle coltivazioni in atto.
- a) coltivatori con età inferiore ai 40 anni ed iscritti all'INPS e alla Camera di Commercio;
- b) anzianità d'iscrizione alla gestione speciale INPS dei Coltivatori Diretti;
- c) pensionati Coltivatori diretti che continuano l'attività di produttori agricoli;
- d) produttori agricoli iscritti solo alla Camera di Commercio.

2. Nell'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli vengono osservati nell'ordine i seguenti criteri di **priorità**:

Vedi allegata planimetria

POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI	METRI LINEARI		QUANTITÀ	NUMERO	MQ
	FRONTE	PROFONDITÀ			
RISERVATI	3,5		2	6-7	12
RISERVATI	3,25		4	17-18-19	13

(n. 5 posteggi)
Area Mercatale in Piazza Garibaldi e Piazza della Repubblica

1. A favore degli agricoltori che esercitano attività di vendita dei loro prodotti, ai sensi della legge 9.2.1963, n. 59 e successive modificazioni vengono riservati i posteggi secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento. L'area riservata agli agricoltori è la seguente:

**Art. 11
POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI**

Di quanto sopra è allegata planimetria

A	9,75	6,25	1	23	60
B	7,5	6,25	2	24-25	45
C	10	4	7	1-3-8-9-10-14-20	40
CI	8	5	1	2	40
D	6	5	2	15-16	30
DI	7,5	4	4	26-27-28-30	30
E	12	2	1	21	24
F	5	4	6	4-5-11-12-13-29	20
FI	12	1,75	1	22	20

4. Qualora il produttore agricolo ponga in vendita prodotti non ottenuti direttamente dal proprio fondo, fermo restando le vigenti disposizioni di legge, decade dal diritto di usufruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti.

5. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) annuale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) annuale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

FIERE DEL: 14 GIUGNO, 14 AGOSTO, 22 SETTEMBRE, 3 NOVEMBRE, 4 DICEMBRE.

Are delle Fiere: -Piazza Garibaldi - Piazza della Repubblica e Via Garibaldi (Fiere delle merci) e Località Pianella = MQ. 3000 (fiere del bestiame) (Posteggi n.40)

TIPOLOGIA	METRI LINEARI		QUANTITÀ	NUMERO	MQ
	FRONTE	PROFONDITÀ			
A	8	7,5	3	47-48-49	60
B	9,25	5,25	1	38	50
B1	8	6,25	2	43-44	50
C	7,5	6	1	45	45
D	9,5	4	1	42	40
D1	8	5	1	58	40
D2	7	5	1	37	35
D3	8,75	4	1	36	35
E	7,5	4	2	39-40	30
E1	8	3,75	4	62-63-64-65	30
F	10	2,5	1	41	25
F1	5	5	3	59-60-61	25
F2	6,25	4	5	66-67-68-69-70	25
F3	7,5	3,5	2	31-32	25
F4	8	3,25	2	34-35	25
G	7,5	2,75	8	50-51-52-53-54-55-56-57	20
G1	7,75	2,75	1	46	20
H	6	2,5	1	33	15

CAPO III
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Art. 12

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi della L. 114/98 art. 28 comma 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla L. R. n. 33 art. 24, dal Sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

Art. 13

BANDO DI ASSEGNAZIONE

1. Il Comune di Pescolanciano, entro il 15 gennaio di ogni anno, pubblica l'elenco dei posteggi liberi e concedibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. L'elenco di cui al numero 1 dovrà contenere:

- Gli elementi identificativi del mercato;

- I criteri per la formazione della graduatoria trattati ai successivi articoli del presente capo;

- Il numero dei posteggi riservati.

3. Entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, gli interessati dovranno inoltrare le istanze di autorizzazione previste dal comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114/98. Non saranno ammesse le richieste pervenute prima del 16 gennaio.

Art. 14

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche che intendono ottenere posteggi devono farne apposita domanda entro i termini di cui all'articolo precedente.

2. La domanda di autorizzazione e concessione di posteggio (allegato A) deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata al competente ufficio del Comune sede del posteggio e deve contenere, a pena di esclusione, le dichiarazioni concernenti:

a. i dati anagrafici, il codice fiscale del richiedente, il numero di partita IVA ed il numero d'iscrizione alla Camera di Commercio;

b. il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98;

c. la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione del posteggio per il quale si chiede la concessione;

d. il settore o i settori merceologici;

e. il non possesso di altra concessione di posteggio nello stesso mercato, salvo il caso di trasferimento di attività già presente sul mercato.

Art. 15

GRADUATORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il Comune, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste (30 gennaio di ogni anno), redige la graduatoria e rilascia le autorizzazioni.

2. Nella determinazione della graduatoria il Comune osserva, nell'ordine, i seguenti *criteri di priorità*:

- a) trasferimento, da parte del titolare, dell'attività nell'ambito dello stesso mercato;
- b) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
- c) maggior numero di presenze di spunta maturate nell'ambito dello stesso mercato;
- d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al registro delle imprese;
- e) certificata invalidità costituente titolo per l'assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie protette.

3. I posteggi che si rendono disponibili nel corso dell'anno per trasferimento del titolare vengono dati in concessione utilizzando la stessa graduatoria.

Art. 16

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI: OPERAZIONI DI SPUNTA

1. L'operatore commerciale assegnatario di posteggio, fatti salvi i casi descritti all'art. 22 del presente regolamento (condizioni atmosferiche avverse, grave ed improvviso malessere fisico) è tenuto ad essere presente nel mercato entro l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di contrattazione ed a permanervi per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti e perderà il diritto al posteggio per tutta la giornata.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai produttori agricoli che hanno subito danni a causa di avversità atmosferiche, siccità, incendi, nonché per assenze per mancanza di produzione, malattia, gravidanza, servizio militare.

3. Tale posteggio viene assegnato provvisoriamente a chi, presente nel mercato all'orario fissato per l'inizio delle operazioni di contrattazione, sia legittimato ad esercitare il commercio su aree pubbliche e non sia titolare di altro posteggio nel mercato medesimo seguendo nell'ordine i seguenti *criteri*:

a - maggior numero di presenze nel mercato;

b - maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29.12.93, n. 580 per attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

4. Non si procede all'assegnazione provvisoria quando l'area in concessione sia costituita da un box o chiosco-locale, o su di essa si trovino strutture od attrezzature di proprietà del titolare della concessione fissate stabilmente al suolo.

Art. 17

INDIVIDUAZIONE DI POSTEGGI NON RICOMPRESI IN AREE MERCATALI

1. E' facoltà del Comune di Pescolanciano individuare ed istituire posteggi non compresi in area mercatale.

2. In relazione ai posteggi sopra individuati le concessioni-contratto-stabiliscono le modalità ed il contenuto tipologico dell'attività di commercializzazione in essere.

3. E' facoltà del Consiglio Comunale istituire ulteriori posteggi per lo svolgimento di attività commerciali su suolo pubblico all'interno di strutture turistiche, sportive, d'intrattenimento e svago ovvero in aree soggette a trasformazione o riqualificazione urbanistico ambientale che siano coerenti con la destinazione delle strutture e delle aree medesime.

4. Il dirigente responsabile dei servizi tecnico - urbanistici individua i requisiti minimi di decoro ed arredo urbano che le strutture o le attrezzature fissate stabilmente al suolo devono avere.

5. L'assegnazione dei posteggi di cui ai commi precedenti avviene tramite bando comunale nel rispetto delle norme sul commercio ed urbanistiche.

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività esclusivamente in forma itinerante ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/98 deve essere presentata al competente ufficio del Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se società di persone (allegato B) ;

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto - nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 27 settembre 1999, n. 33 - con esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle o simili e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante contemporaneamente allo svolgimento dei mercati e delle fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera. Si intendono aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a **50 m.**

5. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito su tutte le strade e vie carrabili, compatibilmente con le norme della circolazione stradale; e può svolgersi durante le giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato**, escluso festivi, con inizio contrattazioni alle ore **08,00** e termine alle ore **14,00** e nei soli giorni di **lunedì, mercoledì e sabato** dalle ore **16,00** alle **19,00**.

6. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito dal Sindaco ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell'art. 31 della L.R. n. 33/99.

Art. 19

FIERE SAGRE E MOSTRE MERCATO

1. Ai sensi dell'art. 29 comma 1 della L. R. n. 33/99, le disposizioni previste per i posteggi relativi ai mercati si applicano, in quanto compatibili, anche alle aree oggetto del presente articolo.

2. Le **domande di concessione** del posteggio devono essere inviate a mezzo raccomandata o presentate al Comune sede della fiera sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa. Il termine di cui sopra è ridotto alla metà (trenta giorni) per le sagre e le mostre mercato.

3. La **graduatoria** per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera e almeno 10 giorni prima della sagra e mostra mercato.

4. La **durata della concessione** è limitata ai giorni della fiera della sagra e della mostra mercato.

5. Nell'assegnazione dei posteggi nelle fiere, sagre e mostre mercato, sono osservati i seguenti **criteri di priorità** individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L.R. n. 33/99.

6. La *registrazione delle presenze* effettive in una fiera, sagra e mostra mercato viene effettuata entro l'orario stabilito dal regolamento o dall'ordinanza, annotando nome e cognome dell'operatore e tipo di autorizzazione amministrativa.

7. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata, entro l'orario previsto dal regolamento comunale, procedendo in primo luogo allo scorrimento della graduatoria tra gli operatori presenti. Esaurita la graduatoria, si procede all'assegnazione dei posteggi eventualmente rimasti liberi.

8. Agli operatori che non hanno inoltrato domanda, ma presenti nella giornata della fiera, sagra e mostra mercato, i posteggi rimasti liberi, una volta scorsa la graduatoria, vengono assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze nella fiera, nella sagra o nella mostra mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

9. Agli espositori che partecipano alla sagra e mostra mercato, al solo fine di promozione e senza che si configuri l'esercizio del commercio, dovrà essere riservato il 30% del totale dei posteggi disponibili; l'assegnazione dei medesimi avverrà in ordine di presentazione delle domande.

CAPO IV
DISCIPLINA INTERNA DEI MERCATI

Art. 20

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

1. Il mercato è gestito direttamente dal **Comune di Pescolanciano** che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.

2. In tale caso, l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 2602 e seguenti, cc. dei quali facciano parte i concessionari di posteggio che esercitano l'attività sul mercato.

3. Gli orari di attività di mercati comunali sono determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

4. I titolari di posteggio possono iniziare ad allestire le attrezzature, 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni e devono essere rimosse entro, 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle operazioni di vendita.

Art. 21

MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI

1. Le attrezzature devono essere collocate all'interno dello spazio appositamente assegnato come risultante dalla planimetria particolareggiata allegata al presente regolamento.

2. Non è permesso occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni o negozi ed in ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento.

3. L'altezza minima dei banchi di vendita, dal suolo, non deve essere inferiore a 50 cm; l'eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di m 2 – misurata dalla parte più bassa – e può sporgere di un metro nella parte antistante oltre il confine del suolo assegnato, con assoluto divieto di appendere la merce oltre la linea del banco.

4. In deroga al comma 3 del presente articolo è consentita l'esposizione a terra di calzature, piante e fiori, ferramenta e arredamenti, nonché di altre tipologie merceologiche appositamente individuate dal dirigente responsabile del servizio competente.

5. I generi alimentari devono essere esposti e posti in vendita all'altezza e con le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.

6. Qualora in situazioni particolari si rendano temporaneamente indisponibili le aree pubbliche in cui ordinariamente si svolgono i mercati, il dirigente responsabile del servizio procederà ad individuare aree alternative per consentire lo svolgimento dell'attività agli operatori interessati, senza modificarne il numero, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 22

NORME DI COMPORTAMENTO

1. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con particolari richiami o con il sistema dell'incanto.

2. Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio di amplificazione e diffusione dei suoni, fatta eccezione per i venditori di dischi, musicassette, radio, strumenti e articoli musicali i quali dovranno conformare il volume in modo da non recare disturbo alle attività limitrofe ed alle abitazioni.

3. Gli operatori hanno l'obbligo a tenere pulito lo spazio da loro occupato. Al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti e depositarli nei contenitori all'uopo installati.

4. Con l'utilizzo del posteggio il concessionario si fa carico di tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio delle attività.

5. I titolari delle concessioni esistenti alla data di approvazione del presente atto conservano il diritto di continuare l'attività di vendita nel posteggio assegnato.

6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (condizioni atmosferiche avverse, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 23

NORME IGIENICO - SANITARIE

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, nessuna esclusa.

SCAMBIO DI POSTEGGIO

Art. 24

1. Lo scambio di posto fra due commercianti operanti nel medesimo mercato è consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita richiesta, da inviare con firma congiunta, al dirigente responsabile del servizio commercio, il quale provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art.25

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia, ritenendole qui integralmente richiamate

COMUNE DI PESCOLANCIANO

PROVINCIA DI ISERNIA



cap.86097
Via Roma, 65
tel./fax 0865-832103
c.f. e p/ta IVA 000671942

ALLEGATO " A "

(domanda di autorizzazione e di concessione di posteggio)

Al Sig. SINDACO di PESCOLANCIANO

Objetto: richiesta di autorizzazione e di concessione di posteggio.

Il sottoscritto _____

nato a _____

residente in _____

Via _____

n. _____, telefono _____,

codice fiscale _____,

al sensi e per gli effetti dell'art.24 della legge regionale n.33/1999 chiede il rilascio

dell'autorizzazione e la concessione del posteggio n. _____ per il

mercato/sagra/mostra mercato/fiera che ricade il giorno _____

Settore merceologico: _____

• Alimentare

DICHIARA

-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Leg/vo 114/1998;

-di non essere titolare di altra concessione di posteggio

nell'ambito del mercato a cui la presente si riferisce;

Settore merceologico

• Non alimentare

DICHIARA

-di non essere titolare di altra concessione di posteggio nell'ambito del mercato a cui la presente si riferisce.

Pescolanciano, li _____

Il Richiedente

Il Richiedente

Pescolaniano, li _____

Settore merceologico
• Non alimentare

DICHIARA
-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Leg/vo
114/1998;

Settore merceologico:
• Alimentare

'ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della legge regionale n.33/1999 chiede ai sensi dell'art. 28 comma 4 del Decreto Legislativo n.114/1998 e dell'art. 25 comma 1 della legge regionale n.33/1999 il rilascio dell'autorizzazione suindicata.

Il sottoscritto _____ nato a _____
residente in _____ Via _____
n. _____, telefono _____, codice fiscale _____

Objetto: richiesta di autorizzazione ad esercitare il commercio ambulante in forma itinerante.
"*****"

Al Sig. SINDACO di PESCOLANCIANO

(domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante)

ALLEGATO " B "
Via Roma, 65 tel./fax 0865-832103
c.f. e p/ta IVA 000671942

COMUNE DI PESCOLANCIANO
PROVINCIA DI ISERNIA

